

Allegato " B " al rep. n. 227840/48916

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede - Durata

ARTICOLO 1

1.1 La Società è denominata "MODELLERIA BRAMBILLA S.P.A.", ed è regolata dalle norme del presente Statuto.

ARTICOLO 2

2.1 La Società ha sede legale nel Comune di Correggio (RE) all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese.

2.2 La Società, con delibera del Consiglio di Amministrazione, ha facoltà di istituire, sia in Italia che all'estero, sedi secondarie, uffici di rappresentanza, succursali, agenzie ed uffici, nonché di sopprimerli.

ARTICOLO 3

3.1 La durata della Società è stabilita al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata, una o più volte, con deliberazione dell'Assemblea degli azionisti.

TITOLO II

Oggetto

ARTICOLO 4

4.1 La società ha per oggetto:

- la produzione di modelli per fonderia, nonché l'esercizio di ogni attività affine o connessa.
 - acquisizione, gestione e cessione di partecipazioni societarie, di titoli di credito pubblici e privati in genere e la concessione di finanziamenti infragruppo sotto qualsiasi forma, il tutto nell'ambito delle attività consentite ai soggetti non operanti nei confronti del pubblico di cui all'art. 113 del D. Lgs. 385/1993, nonché, sempre non operando nei confronti del pubblico, la prestazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento fondi e il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle società del gruppo di appartenenza;
 - acquisto, vendita, permuta e, in genere, l'acquisizione e la cessione di beni immobili e di diritti reali immobiliari, nonché la costruzione, ristrutturazione, amministrazione, locazione e gestione ordinaria e straordinaria di beni immobili propri ed altrui, sia rustici sia urbani, di qualunque natura e tipo;
 - l'erogazione di servizi contabili, amministrativi, di gestione del personale, tecnici, di progettazione e disegno, di tesoreria e logistici in favore di società partecipate, il tutto nel rispetto della normativa in tema di attività riservate a soggetti iscritti a Collegi, Ordini o Albi Professionali.
- Tutte le attività di cui innanzi devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio ed in particolare senza operare nei confronti del pubblico e con espressa esclusione delle attività riservate ai sensi della Legge 1/91 e del Decreto Legislativo 58/98, loro disposizioni di attuazione e successive norme in materia di società di intermediazione immobiliare e di altri soggetti che esercitano professionalmente nei confronti del pubblico l'attività normativamente qualificata come servizi di investimento. In via meramente strumentale ed accessoria al conseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, immobiliare, mobiliare e finanziaria, può agire nell'esercizio di contratti di mandato, commissione o agenzia, può stipulare e accendere mutui e finanziamenti in genere, concedere o assumere garanzie, fidejussioni e avalli anche a favore di terzi, assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese, consorzi, società consortili ed associazioni temporanee di imprese la cui attività sia analoga, affine o connessa, con la propria o con quella di società del gruppo.

TITOLO III

**Capitale - Azioni - Obbligazioni - Offerte pubbliche di acquisto -
Recesso**

ARTICOLO 5

5.1 Il capitale sociale è di Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) ed è diviso in n. 3.200.000 (tre milioni duecentomila) azioni ordinarie, prive di valore nominale.

Con delibera assunta il giorno 6 novembre 2014 l'Assemblea Straordinaria della società ha deliberato: i) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per complessivi Euro 1.500.000,00 (un milione cinquecentomila/00), di cui massimi nominali Euro 30.000,00 e la restante parte a titolo di sovrapprezzo, mediante l'emissione di massimo n. 600.000 (seicentomila) azioni ordinarie a servizio dell'operazione di quotazione sull'"AIM Italia", e, quindi, con l'aumento del capitale dagli attuali Euro 160.000,00 (centosessantamila/00) ad Euro 190.000 (centonovantamila/00) in caso di integrale sottoscrizione di detto aumento e ii) di aumentare ulteriormente il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva con esclusione del diritto di opzione fino ad un massimo di nominali Euro 24.750,00 (ventiquattromilasettecentocinquanta/00) mediante emissione di massime 495.000 (quattrocentonovantacinquemila) azioni ordinarie prive di valore nominale aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, riservate esclusivamente ed irrevocabilmente a servizio della conversione delle obbligazioni del prestito denominato "Modelleria Brambilla Convertibile 7% 2014- 2019" in ragione del rapporto di con versione pari a 33 azioni di compendio per ogni Obbligazione convertita.

5.2 Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimento in natura o di crediti.

5.3 Qualora deliberato dall'assemblea il capitale sociale può essere ridotto anche mediante assegnazione di beni in natura agli azionisti.

ARTICOLO 6

6.1 Le azioni sono nominative; ogni azione dà diritto a un voto.

6.2 La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

6.3 Il domicilio di ciascun azionista e degli altri aventi diritti al voto per i loro rapporti con la Società è quello risultante dal Libro Soci o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti.

6.4 Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dalla legge.

6.5 L'Assemblea straordinaria potrà altresì deliberare l'emissione di azioni od altri strumenti finanziari ai sensi e nei limiti di cui all'art. 2349 del codice civile.

6.6 Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione denominato AiM Italia - Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italia S.p.A. ("AIM Italia"), e per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia troveranno applicazione le disposizioni previste dal regolamento emittenti AIM Italia, come di volta in volta modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti").

6.7 Le azioni saranno sottoposte al regime di dematerializzazione e immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari di cui agli articoli 83-bis e seguenti del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

6.8 Per tutto il periodo in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, trova applicazione la "Disciplina sulla Trasparenza" come definita nel Regolamento Emittenti, con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel Regolamento medesimo). Gli azionisti dovranno pertanto comunicare alla Società qualsiasi "Cam-

biamento Sostanziale", così come definito nel Regolamento Emittenti, relativo alla partecipazione detenuta nel capitale sociale della Società. La comunicazione del "Cambiamento Sostanziale" dovrà essere effettuata entro cinque giorni di negoziazione AIM Italia dal compimento dell'operazione o dal verificarsi dell'evento che ha determinato il "Cambiamento Sostanziale", mediante comunicazione scritta da inviarsi al consiglio di amministrazione, tramite raccomandata A.R. - anticipata via fax - contenente tutte le informazioni indicate a tal fine sul sito internet della Società.

6.9 In caso di mancata comunicazione alla Società di un Cambiamento Sostanziale nei termini e con le modalità indicate all'articolo 6.8 del presente statuto o previste dal Regolamento Emittenti, troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza.

6.10 La Società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata, i dati identificativi degli Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.

ARTICOLO 7

7.1 Possono essere emesse obbligazioni, anche convertibili, nel rispetto delle disposizioni di legge di volta in volta vigenti. La competenza per l'emissione di obbligazioni non convertibili è attribuita al consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 8

8.1 A partire dal momento in cui e sino a quando le azioni emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario e in quanto compatibili le disposizioni (la "Disciplina Richiamata") relative alle società quotate di cui al TUF e ai relativi regolamenti Consob di attuazione in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria, limitatamente agli artt. 106, 107, 108, 109 e 111 del TUF. La Disciplina Richiamata è quella in vigore al momento in cui scattano gli obblighi in capo all'azionista.

8.2 Il periodo di adesione delle offerte pubbliche di acquisto e di scambio è concordato con il collegio di probiviri denominato "Panel" istituito da Borsa Italiana S.p.A. Il Panel detta inoltre le disposizioni opportune o necessarie per il corretto svolgimento dell'offerta, il Panel esercita questi poteri amministrativi sentita Borsa Italiana S.p.A.

8.3 Il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, comma 1 del TUF non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione della società e dalla presentazione di un'offerta pubblica di acquisto totalitaria nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente, che può essere accertata in qualsiasi momento dal consiglio di amministrazione.

8.4 Tutte le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della presente clausola dovranno essere preventivamente sottoposte, come condizione di procedibilità, al collegio di probiviri denominato Panel.

8.5 Il Panel è un collegio di probiviri composto da tre membri nominati da Borsa Italiana che provvede altresì a eleggere tra questi il Presidente. Il Panel ha sede presso Borsa Italiana. I membri del Panel sono scelti tra persone indipendenti e di comprovata competenza in materia di mercati finanziari. La durata dell'incarico è di tre anni ed è rinnovabile per una sola volta. Qualora uno dei membri cessi l'incarico prima della scadenza, Borsa Italiana provvede alla nomina di un sostituto; tale nomina ha durata fino alla scadenza del collegio in carica. Le determinazioni del Panel sulle controversie relative all'interpretazione ed esecuzione della clausola in materia di offerta pubblica di acquisto sono rese secondo diritto, con rispetto del principio del contraddittorio, entro 30 (trenta) giorni dal ricorso e sono comunicate tempestivamente alle parti. La lingua del procedimento è l'italiano. Il Presidente del Panel ha facoltà di assegnare, di intesa con gli altri membri del collegio, la questione ad un solo membro del collegio.

8.6 La società, i suoi azionisti e gli eventuali offerenti possono adire il Panel per richiedere la sua

interpretazione preventiva e le sue raccomandazioni su ogni questione che potesse insorgere. Il Panel risponde ad ogni richiesta oralmente o per iscritto, entro il più breve tempo possibile, con facoltà di chiedere a tutti gli eventuali interessati tutte le informazioni necessarie per fornire una risposta adeguata e corretta. Il Panel esercita inoltre i poteri di amministrazione dell'offerta pubblica e di scambio di cui al presente articolo, sentita Borsa Italiana S.p.A.

ARTICOLO 9

9.1 I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione in una o più volte.

9.2 A carico dei soci in ritardo nei pagamenti, decorre, dalla data in cui il relativo pagamento è dovuto, l'interesse nella misura uguale al tasso ufficiale di riferimento, fermo il disposto dell'art. 2344 del codice civile.

ARTICOLO 10

10.1 Ciascun socio ha il diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge e con le modalità e i termini ivi previsti, fatto salvo quanto disposto al successivo paragrafo 10.2.

10.2 Non compete il diritto di recesso in caso di proroga del termine di durata della Società ovvero di eventuale introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV

Assemblea

ARTICOLO 11

11.1 Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e purché in Italia.

11.2 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, ricorrendone i presupposti di legge, entro centottanta giorni.

11.3 L'Assemblea deve essere convocata nei termini di legge ed in conformità alla normativa vigente mediante avviso da pubblicarsi su un quotidiano a diffusione nazionale scelto tra i seguenti: "Il Sole24Ore", "Milano Finanza" (o "MF"), "Italia Oggi" o "Il Giornale".

ARTICOLO 12

12.1 I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria possono richiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'avviso integrativo dell'ordine del giorno è inoltre pubblicato su almeno uno dei quotidiani indicati all'articolo 11.3, al più tardi entro il settimo giorno precedente la data dell'assemblea di prima convocazione. Le richieste di integrazione dell'ordine del giorno devono essere accompagnate da una relazione illustrativa delle materie aggiuntive da trattare, che deve essere depositata presso la sede sociale entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione.

12.2 L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

ARTICOLO 13

13.1 La legittimazione all'intervento nelle assemblee ed all'esercizio del diritto di voto sono disciplinate dalla normativa vigente. Quando le azioni sono ammesse alla negoziazione su AIM Italia od altro sistema multilaterale di negoziazione, la legittimazione all'intervento in assemblea ed all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata da un intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ai sensi di legge, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore dei soggetti a cui spetta il diritto di voto. La comunicazione è effettuata sulla base delle evidenze relative al termine della giornata

contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e pervenuta alla società nei termini di legge.

13.2 Il consiglio di amministrazione può prevedere, in relazione a singole assemblee e nel rispetto della normativa vigente in materia, che l'esercizio dei diritti di intervento e dei diritti di voto si svolga con mezzi di comunicazione a distanza, anche elettronici, a condizione che sussistano i necessari requisiti per l'identificazione dei soggetti legittimati e per la sicurezza delle comunicazioni. L'avviso di convocazione dovrà in tale caso specificare, anche mediante il riferimento al sito internet della Società, le modalità di partecipazione ai lavori assembleari.

13.3 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 2372 del codice civile.

ARTICOLO 14

14.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato ovvero da persona designata con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.

14.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dagli intervenuti e può nominare uno o più scrutatori. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea è redatto da un notaio.

ARTICOLO 15

15.1 Per la validità della costituzione delle assemblee e delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.

15.2 Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e del presente Statuto, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

15.3 Salvo quanto previsto dall'art. 23.2, l'assemblea delibera su tutti gli oggetti di sua competenza per legge nonché su quelli indicati al successivo art. 15.4..

15.4 Quando le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni su AIM Italia, è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5 del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:

(1) acquisizioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Emittenti, fermo restando che, l'accordo che possa condurre a tale "reverse take over" dovrà essere (i) comunicato senza indugio dalla società, fornendo le informazioni specificate dall'art. 14 del Regolamento Emittenti, e ove questo venga concluso con parti correlate, le informazioni aggiuntive previste dall'articolo 13 di tale Regolamento; e (ii) accompagnato dalla pubblicazione di un documento informativo relativo all'entità allargata risultante dall'operazione e da un avviso di convocazione assembleare da pubblicarsi almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

(2) cessioni di partecipazioni od imprese od altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Emittenti; come previsto dall'Art. 15 del Regolamento Emittenti, peraltro, tali cessioni dovranno essere (i) comunicate senza indugio, fornendo le informazioni specificate nel Regolamento Emittenti, e ove queste vengano concluse con parti correlate, le informazioni aggiuntive previste dall'articolo 13 del medesimo Regolamento; e (ii) accompagnata dalla pubblicazione di un avviso di convocazione assembleare e di una relazione che contiene informazioni dettagliate relative alla cessione e a qualsiasi cambiamento del business, oltre alle informazioni specificate al punto precedente;

(3) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della società, fermo restando che la revoca dovrà essere approvata con il voto favorevole di almeno il 90% degli azionisti presenti in assemblea ovvero con la diversa percentuale stabilita nel Regolamento Emittenti.

15.5 Le votazioni nelle assemblee tanto ordinarie quanto straordinarie avverranno secondo le mo-

dalità stabilite dal presidente dell'assemblea e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento assembleare eventualmente approvato.

15.6 I verbali delle assemblee ordinarie devono essere sottoscritti dai presidente e dal segretario della riunione.

15.7 Le copie del verbale, autenticate dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario, fanno piena prova anche di fronte ai terzi.

TITOLO V

Consiglio di Amministrazione Rappresentanza

ARTICOLO 16

16.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a nove. L'Assemblea determina il numero dei componenti entro i limiti suddetti riservandosi altresì la facoltà, in caso di ammissione delle azioni alla negoziazione sull'AIM Italia, di eleggere amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 c. 3° Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

16.2 Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

16.3 Gli amministratori vengono nominati dall'Assemblea ordinaria secondo le norme previste dal Codice civile.

16.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

16.5 Se vengono meno contestualmente almeno due consiglieri nominati dall'Assemblea, si intende dimissionario l'intero Consiglio e l'assemblea deve essere convocata senza indugio dagli amministratori rimasti in carica per la ricostituzione dello stesso.

ARTICOLO 17

L'assunzione ed il mantenimento della carica di amministratore sono subordinati al possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ARTICOLO 18

18.1 Il consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, elegge fra i suoi membri un presidente; può eleggere un vice presidente, che sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento.

18.2 Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, nomina un segretario, anche estraneo alla Società.

ARTICOLO 19

19.1 Il consiglio di amministrazione si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il presidente od il vice presidente (se nominato) lo giudichi necessario, il consiglio di amministrazione deve essere altresì convocato quando ne è fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti per deliberare su uno specifico argomento da essi ritenuto di particolare rilievo, attinente alla gestione e da indicare nella richiesta stessa.

19.2 Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi lavorativi prima di quello fissato per la riunione, con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica a ciascun amministratore e sindaco effettivo. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto ad almeno 24 ore prima. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito, anche in assenza di formate convocazione qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

19.3 Le riunioni del consiglio di amministrazione possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in

tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando, se del caso, documentazione; in tal caso, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede la riunione e dove deve pure trovarsi il segretario per consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

ARTICOLO 20

20.1 Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal vice presidente se nominato. In mancanza anche di quest'ultimo, sono presiedute dal consigliere anziano per carica od in subordine di età.

ARTICOLO 21

21.1 Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

21.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 22

22.1 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal presidente e dal segretario della riunione.

22.2 Le copie dei verbali fanno piena fede se sottoscritte dal presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario.

ARTICOLO 23

23.1 La gestione della Società spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, fermo restando quanto previsto dall'art. 15.4 del presente Statuto.

23.2 Oltre ad esercitare i poteri che gli sono attribuiti dalla legge, il consiglio di amministrazione è competente a deliberare in merito alle seguenti materie che non potranno essere rimesse all'assemblea della società e non potranno essere validamente assunte in assenza del voto favorevole della maggioranza assoluta degli amministratori:

- (i) approvazione di qualsiasi business plan della Società e di ogni sua modifica;
- (ii) approvazione del budget;
- (iii) operazioni straordinarie (quali fusioni, scissioni, trasformazioni, cessioni, acquisto, sottoscrizione o assunzione in affitto di partecipazioni, aziende o rami di azienda, costituzione di joint-venture, costituzione di patrimoni destinati, aumenti di capitale, emissione di obbligazioni o altri strumenti finanziari);
- (iv) rilascio di garanzie reali e personali;
- (v) decisioni di investimento e/o di dismissioni per immobilizzazioni materiali o immateriali superiori ad Euro 300.000,00 (trecentomila/00) per singola operazione;
- (vi) assunzione di nuovi affidamenti per un importo superiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00);
- (vii) rilascio di fidejussioni;
- (viii) decisioni in merito a modifiche della remunerazione degli Amministratori;
- (ix) attribuzioni di deleghe;
- (x) operazioni con parti correlate;
- (xi) assunzione, promozione o licenziamento di personale con qualifica di dirigente;
- (xii) proposte di modifica o modifiche (qualora di competenza del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto;
- (xiii) proposte e decisioni in relazione a progetti di quotazione della Società (inclusa la sua revoca);
- (xiv) proposte e decisioni in relazione alla distribuzione di dividendi e/o riserve;
- (xv) il conferimento delle istruzioni di voto al rappresentante della Società per la partecipazione

alle assemblee delle controllate della società.

23.3 Gli organi delegati riferiscono tempestivamente al consiglio di amministrazione ed al collegio sindacale - o, in mancanza degli organi delegati, gli amministratori riferiscono tempestivamente al collegio sindacale - con periodicità almeno trimestrale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo economico, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

ARTICOLO 24

24. 1 Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 23.2 dello Statuto, proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo provvedendo a determinarne la composizione ed a stabilire il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega. Le riunioni del comitato esecutivo possono essere tenute anche con mezzi di telecomunicazione secondo le modalità previste ai precedente art. 19.3. Il consiglio di amministrazione può delegare, sempre nei limiti di cui all'art. 2381 del codice civile e ad eccezione delle materie di cui all'art. 23.2 dello Statuto, parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri ai presidente e/o ad altri suoi membri, nonché nominare uno o più amministratori delegati. Il consiglio di amministrazione può nominare uno o più direttori generali, determinandone le mansioni ed i compensi.

24.2 Rientra nei poteri degli organi delegati conferire, nell'ambito delle attribuzioni ricevute, deleghe per singoli atti o categorie di atti a dipendenti della Società ed a terzi, con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 25

25.1 La rappresentanza della Società e la firma sociale spettano al presidente od in caso di sua assenza od impedimento, al vice presidente se nominato. La firma del vice presidente fa fede di fronte ai terzi dell'assenza o dell'impedimento del presidente. La suddetta rappresentanza e la firma sociale spettano altresì, nei limiti dei poteri conferiti e disgiuntamente rispetto al presidente, anche agli amministratori delegati, ove siano stati nominati, ed alle persone debitamente autorizzate dal consiglio di amministrazione con deliberazioni pubblicate a norma di legge, nei limiti delle deliberazioni stesse.

25.2 I predetti legali rappresentanti possono conferire poteri di rappresentanza legale della Società, anche in sede processuale, nonché con facoltà di subdelega.

ARTICOLO 26

26.1 Ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato, spettano il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio ed un compenso determinato dall'assemblea ordinaria degli azionisti. Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi fino a diversa determinazione dell'assemblea.

26.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello Statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

26.3 L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

TITOLO VI

Collegio Sindacale - Revisore Legale del Conti- Operazioni con parti correlate

ARTICOLO 27

27.1 il Collegio Sindacale è composto da tre sindaci effettivi e da due supplenti che rimangono in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, con le facoltà e gli obblighi di legge. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa ap-

plicabile. Ricorrendo i presupposti di cui all'art 2409-bis, comma 3 del codice civile il Collegio Sindacale può esercitare il controllo contabile sulla Società, ai sensi di legge.

27.2 Il Collegio Sindacale è eletto dall'assemblea, che delibera con le maggioranze di legge determinandone anche il compenso.

27.3 I sindaci uscenti sono rieleggibili.

27.4 Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e di tale identificazione si dia atto nel relativo verbale e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, scambiando se del caso documentazione; in tal caso, il Collegio Sindacale si considera tenuto nei luoghi in cui si trova chi presiede la riunione.

ARTICOLO 28

28.1 La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale o una società di revisione legale ai sensi di legge.

28.2 L'Assemblea conferisce l'incarico al revisore legale od alla società di revisione su proposta motivata del collegio sindacale e ne approva il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

TITOLO VII

Bilanci - Utili

ARTICOLO 29

29.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

29.2 Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 30

30.1 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano diventati esigibili risultano prescritti a favore della Società con diretta loro appostazione a riserva.

30.2 Il consiglio di amministrazione può, durante il corso dell'esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul dividendo.

TITOLO VIII

Scioglimento e Liquidazione della Società

ARTICOLO 31

31.1 in caso di scioglimento della Società, l'assemblea determina le modalità ed i criteri della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

TITOLO IX

Disposizione generale

ARTICOLO 32

32.1 Per quanto non espressamente disposto nel presente Statuto, valgono le norme di legge in materia.

Clausola Compromissoria

Art. 33

Tutte le controversie nascenti dal presente statuto o che insorgessero fra i soci relativamente ai rapporti sociali o tra essi e gli amministratori, i liquidatori e i sindaci e/o la società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, con esclusione di quelle non compromettibili per legge, dovranno essere risolte da un arbitro unico secondo il Regolamento della Camera arbitrale della Camera di Commercio di Bologna, su richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro unico.

L'arbitro unico dovrà decidere entro 180 giorni dalla nomina e deciderà in via rituale e secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà altresì come ripartire le spese dell'arbitrato.

F.to Brambilla Giancarlo

F.to Aldo Fiori Notaio